

Causa T-6/89

Enichem Anic SpA contro Commissione delle Comunità europee

« Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concordata —
Responsabilità collettiva — Imputabilità di un'infrazione »

Conclusioni del giudice B. Vesterdorf, designato come avvocato generale, presentate il 10 luglio 1991	1627
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 1991	1628

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che accerta un'infrazione — Addebiti che possono essere presi in considerazione a carico*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
2. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Audizioni — Carattere provvisorio del verbale sottoposto al Comitato consultivo e alla Commissione — Vizio procedurale — Insussistenza*
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 99/63]
3. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Diritto delle parti coinvolte in un procedimento di ricevere comunicazione della relazione del consigliere-uditore e di commentarla — Insussistenza*
4. *Concorrenza — Intese — Accordi tra imprese — Nozione — Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

5. *Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinamento e cooperazione incompatibili con l'obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato — Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l'elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
6. *Concorrenza — Intese — Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata — Qualificazione unica come « accordo e pratica concordata » — Ammissibilità — Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
7. *Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
8. *Concorrenza — Norme comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Cessione di un ramo di attività — Persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa all'epoca dell'infrazione — Scomparsa — Imputazione alla persona giuridica che prosegue la gestione*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
9. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Vidimazione dei pareri da fornirsi obbligatoriamente — Obbligo — Portata — Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza — Parere del consigliere-uditore — Parere da non fornirsi obbligatoriamente*
(Trattato CEE, art. 190)
10. *Concorrenza — Ammende — Ammontare — Fissazione — Criteri — Comportamento precedente dell'impresa*
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

1. La decisione della Commissione avente come destinatarie talune imprese o associazioni di imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato non può contenere nessun addebito nuovo rispetto a quelli contenuti nella comunicazione degli addebiti.

ministrativo, atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato, solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale.

2. Il carattere provvisorio del verbale dell'audizione sottoposto al Comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti e alla Commissione può costituire un vizio del procedimento am-

3. I diritti della difesa non esigono che le imprese implicate in un procedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato possano commentare la relazione del consigliere-uditore. Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garan-

tito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti. Orbene, la relazione del consigliere-uditore è un documento puramente interno alla Commissione, che ha solo valore di parere e che non ha lo scopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formulare nuovi addebiti o fornire elementi probatori nuovi a carico delle imprese.

4. Perché sussista un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.
 5. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch'egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigo-
- rosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto d'influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.
- Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.
6. Poiché l'art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un'infrazione complessa e tuttavia unica, essendo quest'ultima costituita da un'azione continuata, caratterizzata da un'unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati « accordi » e da elementi da qualificare « pratiche concordate », tale infrazione può essere qualificata « accordo e pratica concordata » senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.

7. Si deve ritenere che un'impresa abbia partecipato a un accordo o a una pratica concordata in grado di pregiudicare il commercio fra Stati membri e che essa abbia in tal modo infranto l'art. 85, n. 1, del Trattato, qualora il risultato del comportamento delle imprese partecipanti nel loro complesso potesse essere tale, a prescindere dagli effetti della partecipazione di ogni singola impresa.
8. L'art. 85, n. 1, del Trattato, si rivolge ad entità economiche costituite da un insieme di elementi materiali ed umani che può concorrere alla realizzazione di un'infrazione della stessa disposizione. Una volta che sia stabilita la sussistenza di tale infrazione, occorre determinare la persona fisica o giuridica che era responsabile della gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione, affinché la detta persona risponda di quest'ultima. Tuttavia, qualora tra il momento in cui viene commessa l'infrazione e il momento in cui l'impresa deve risponderne la persona responsabile della gestione dell'impresa abbia cessato di esistere giuridicamente, occorre dapprima localizzare l'insieme degli elementi materiali ed umani che ha concorso alla commissione dell'infrazione e poi identificare la persona che è divenuta responsabile della gestione del detto insieme, allo scopo di evitare che, a seguito della scomparsa della persona che era responsabile della sua gestione al momento in cui è stata commessa l'infrazione, l'impresa possa non rispondere di quest'ultima.
9. Il fatto che una decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza non faccia nessun riferimento alla relazione del consigliere-uditore non costituisce violazione dell'art. 190 del Trattato, poiché la detta relazione, che nessuna disposizione prevede debba essere trasmessa al Comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti o alla Commissione, non costituisce un parere da fornirsi obbligatoriamente a quest'ultima in quanto organo decisionale.
10. Quando si tratta di fissare l'ammontare dell'ammenda inflitta per una violazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza, il fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un'impresa aveva violato le norme sulla concorrenza ed eventualmente le abbia inflitto una sanzione per questo motivo, può essere considerato come circostanza aggravante a carico della detta impresa, ma la mancanza di precedenti infrazioni costituisce una circostanza normale, di cui la Commissione non è obbligata a tener conto come circostanza attenuante.